

## SOSTEGNO TRADUTTORI EDITORIALI

### FAQ

DOMANDA	RISPOSTA
<b>Dove trovo informazioni sulla procedura relativa al sostegno per i traduttori editoriali?</b>	Tutta la documentazione è pubblicata sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore: <a href="http://www.librari.beniculturali.it">http://www.librari.beniculturali.it</a>
<b>Per avere informazioni sul Decreto dei traduttori editoriali chi posso contattare?</b>	Gli utenti possono richiedere informazioni utilizzando l'email <a href="mailto:traduttorieeditoriali@beniculturali.it">traduttorieeditoriali@beniculturali.it</a>
<b>A quale indirizzo email devo inviare la domanda?</b>	La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo <a href="mailto:mbac.dg-bic.traduttorieeditoriali@mailcert.beniculturali.it">mbac.dg-bic.traduttorieeditoriali@mailcert.beniculturali.it</a> utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore: <a href="http://www.librari.beniculturali.it">http://www.librari.beniculturali.it</a> .
<b>Chi può partecipare?</b>	Possono partecipare, secondo quanto stabilito dal Decreto dirigenziale n. 699 del 27 ottobre 2020, all'articolo 2 ( <i>Soggetti beneficiari</i> ): <i>1. Possono presentare domanda le persone fisiche appartenenti alla categoria dei traduttori editoriali, maggiorenni, residenti in Italia alla data del decreto ministeriale e percettori di redditi soggetti a tassazione in Italia che siano in possesso dei seguenti requisiti:</i> <i>a) reddito complessivo lordo per l'anno 2019 non superiore a 28.000 euro;</i> <i>b) reddito derivante da diritto d'autore pari ad almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro riferito all'anno 2019.</i>
<b>Cosa posso fare se ho sbagliato a compilare la domanda già inviata?</b>	Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del facsimile di domanda e nella lettura delle linee guida in esso contenuto. Tuttavia, se ci si accorgesse che la domanda è stata inviata con dati erronei, è possibile inviare apposita richiesta all'email <a href="mailto:traduttorieeditoriali@beniculturali.it">traduttorieeditoriali@beniculturali.it</a> . Tale richiesta verrà valutata dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
<b>Vi è una priorità nell'attribuzione del contributo in base alla data di arrivo delle domande?</b>	Non vi è alcuna priorità nell'assegnazione delle risorse rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente.
<b>Non possiedo PEC, per l'invio della domanda potrei usufruire della posta certificata del mio commercialista?</b>	Può fruire di PEC di terzi o anche di servizi, ve ne sono anche gratuiti, di PEC in prova, reperibili in Internet.
<b>Il file Excel da allegare alla domanda è protetto ovunque? usando Open Office devo necessariamente scaricare Libre Office o c'è un altro modo?</b>	Il foglio Excel è protetto e consente l'inserimento di dati solo nel primo rigo sotto le intestazioni, funziona perfettamente con Excel e dovrebbe funzionare anche con Open office.
<b>Qual è il reddito da diritto d'autore che va indicato nella domanda?</b>	Il reddito indicato al rigo RL25 del modello Unico PF 2020, oppure al quadro D3 codice 1 del modello 730.
<b>E' possibile che il reddito da diritto d'autore superi il reddito complessivo</b>	E' possibile, in quanto il reddito da diritto d'autore effettivamente percepito nel 2019 comprende anche le "deduzioni forfetarie delle

<p><b>lordo espressamente menzionato dall'articolo 2 del decreto ministeriale?</b></p>	<p>spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righe RL25 e RL26" che non contribuiscono a determinare il reddito complessivo lordo di cui al rigo RN1 del modello Unico PF 2020; i valori così determinati andranno indicati sia nella domanda che nel foglio Excel da allegare alla stessa.</p>
<p><b>La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019 è fissata al 30 novembre. Posso allegare alla domanda la dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 per l'anno 2018, indicando però i redditi 2019 nella domanda stessa e nel file excel?</b></p>	<p>In considerazione della scadenza fissata dalla normativa per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, è consentito allegare alla domanda stessa la dichiarazione del 2019 recante i redditi 2018, purché nella domanda stessa e nel file excel siano riportati correttamente i dati reddituali del 2019, e purché sia inserita dopo la lettera m) del modello di domanda, prima della sottoscrizione, la frase "Il sottoscritto fa espressa riserva di trasmissione della denuncia dei redditi 2019 entro il 2 dicembre 2020 nella consapevolezza che ogni sostanziale difformità tra reddito dichiarato e reddito denunciato potrà comportare la mancata erogazione del contributo o la revoca dello stesso".</p>
<p><b>Dal sito dell'Agenzia delle Entrate non posso scaricare la domanda in quanto non ancora lavorata. Cosa posso inviare?</b></p>	<p>E' sufficiente mandare la copia del modello unico inviata dal CAF, corredata dalla attestazione dell'avvenuto pagamento del dovuto.</p>
<p><b>Il mio reddito da diritto d'autore proviene da più attività, anche diverse dalle traduzioni editoriali, posso accedere al contributo?</b></p>	<p>Può accedere al contributo, specificando nell'istanza al punto f) del modello che il reddito da diritto d'autore denunciato nella dichiarazione dei redditi proviene anche da altra fonte e pertanto l'importo da indicare sia nel punto f) sia nell'excel deve esprimere solo i diritti d'autore per traduzioni editoriali. A dimostrazione della correttezza del reddito dichiarato nell'istanza (e nel file excel), può allegare alla domanda la certificazione unica della casa editrice.</p>
<p><b>Il reddito complessivo è quello riportato alla colonna 1 (Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali) del rigo RN1 del Modello Unico?</b></p>	<p>Sì</p>
<p><b>Traduco anche per altri tipi di committenza culturale quale il cinema (doppiaggio e/o sottotitolazione) o il settore videoludico (videogame ecc.). Ho diritto al contributo, o il termine "editoriali" deve essere riferito in senso stretto a chi traduce esclusivamente per l'editoria cartacea e digitale?</b></p>	<p>Il contributo per i traduttori editoriali è destinato esclusivamente a chi traduce per l'industria editoriale.</p>
<p><b>Se alcune traduzioni vengono svolte per committenti esteri (che non operano trattenute né emettono certificazione unica) o direttamente per autori che poi provvedono in autonomia a pubblicare la traduzione, che tipo di documentazione bisogna allegare quando la cifra del punto f) e quella presente in dichiarazione non coincidono?</b></p>	<p>In questi specifici casi si prescinde dalla certificazione unica della casa editrice (vedi FAQ più in alto), ma tale circostanza deve essere appositamente menzionata al punto f) del modello di domanda.</p>

<p><b>Un contribuente forfettario, con o senza altri redditi indicati al rigo RN1 del modello Unico PF, cosa dovrà indicare come reddito complessivo lordo? E cosa indicherà come reddito da diritto d'autore?</b></p>	<p>Come reddito complessivo lordo indicherà il reddito riportato ai righe LM22-LM27 o LM34 (maggiorato dell'eventuale RN1 se presente) e come reddito da diritto d'autore il reddito al lordo della deduzione forfettaria desumibile dalla col. 4 dei righe LM22-LM27 o col. 2 del rigo LM34.</p>
<p><b>Nel caso di contribuenti che hanno presentato il modello 730 congiunto la dichiarazione include anche i dati personali del coniuge; è necessario allegare alla domanda una liberatoria per la privacy, visto che tali dati sono sensibili e non riguardano direttamente l'interessato al contribuente?</b></p>	<p>L'acquisizione di una liberatoria è a carico di chi presenta la domanda e può essere inviata assieme alla documentazione. Consigliamo tuttavia di riprodurre, di tali dichiarazioni, esclusivamente le pagine essenziali che riportano il reddito complessivo e il reddito da diritto d'autore del diretto interessato.</p>
<p><b>La documentazione del pagamento delle imposte è da allegarsi in ogni caso?</b></p>	<p>La documentazione del pagamento non è strettamente necessaria, ma consigliata, anche ai fini dei controlli successivi a carico dell'amministrazione.</p>
<p><b>Per chi ha presentato il modello in modalità precompilata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è necessario allegare anche la ricevuta di presentazione della dichiarazione?</b></p>	<p>Non è necessario, ma consigliato, allegare la ricevuta di presentazione della dichiarazione, anche ai fini dei controlli successivi a carico dell'amministrazione.</p>
<p><b>Il contributo è cumulabile con altri bonus Covid Es. per i lavoratori dello spettacolo?</b></p>	<p>Sì, in quanto nel decreto non sono contenute disposizioni che vietano tale cumulabilità.</p>
<p><b>Il contributo riconosciuto ai traduttori editoriali è esentasse?</b></p>	<p>Il riferimento è il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art 12, comma 4, del predetto decreto che prevede come "I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e <b>183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</b>, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, <b>non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi</b>, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".</p>